CAMERA DEI DEPUTATI N. 1673

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DEGLI OCCHI

Presentata il 6 novembre 1959

Modificazione dell'articolo 465 del Codice di procedura penale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si fa eco di voci innumeri: di giuristi illuminati, di esperti patroni, di magistrati pensosi, sinanco di giudici popolari che hanno visto insidiata la giustizia, turbata la coscienza, limitata la pienezza della indagine che esige profondità di controllo per profondità di esame.

Da troppo tempo dura una condizione processuale *abnorme* quale quella disciplinata dall'articolo 465 del Codice di procedura penale. Mai detta norma incontrò prevalenza di favorevoli giudizi; là dove non fu espresso dissenso, fu perplessità che spesso divenne inquietudine e, talora, angoscia.

L'articolo 465 del Codice di procedura penale che disciplina la « lettura di documenti o di dichiarazioni degli imputati » dispone:

« Può essere ordinata, anche di ufficio, la lettura di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto. Parimenti, è permessa la lettura degli interrogatori d'imputati dello stesso reato o di reato connesso anche se prosciolti o condannati ma tali persone non possono, a pena di nullità, essere assunti come testimoni salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto ».

Subito apparve, in cospetto al trattamento della *lettura*, con la interdizione della orale *testimonianza*, degli « imputati dello stesso reato o di reato connesso anche se prosciolti, ove non prosciolti *in giudizio* per non aver commesso il fatto » che, nel giudizio contro gli imputati dello stesso reato o di reato connesso rinviati a giudizio – si creava una condizione limitativa di prove – e, fatto ancor più grave, si creava una condizione limitativa di prove per il giudice che, con tale disposizione, si vedeva, come si vede, preclusa la possibilità di interrogare il già imputato assolto in istruttoria, quando, tra l'altro, la assoluzione istruttoria non essendo definitiva, non costituisce *res judicata*. Quindi per l'articolo 465, nella norma riferita, gli interrogatorî letti dell'imputato dello stesso reato o del reato connesso costituiscono per il giudice del giudizio l'ultima parola, parola scritta da volto che non si vede !

La norma è sempre stata ritenuta inquietante: un punto *fermo* nello *sviluppo* – che continua – di una istruttoria.

Ma se sempre la norma fu ragione di inquietudini di turbamenti, di angoscie, la norma, alla luce dell'attuale disciplina costituzionale, non può non apparire e non essere valutata inammissibile.

L'articolo 25 della Costituzione, infatti, non solo garantisce la difesa dell'imputato « in ogni stato e grado del procedimento » ma *proclama* che la difesa è un diritto inviolabile.

Ne discende: se un'accusa è partita da un coimputato istruttoriamente prosciolto – e l'imputato in giudizio non può contestare il fondamento dell'accusa – a che si riduce o può ridursi la possibilità di difendersi da un muto in giudizio, che ha parlato – per accusare – in istruttoria ? Quello dell'imputato sarà soliloquio o tale potrà apparire: soliloquio

difensivo successivo a soliloquio accusatorio. Con questo di grave, di penoso: che il primo soliloquio può essere stato di accusa mentre il dibattimento orale – che è tutto colloquio – vede le parti, tutte le parti, i testi, tutti i testi, nella luce dei volti, nel complesso degli atteggiamenti, nel consenso o nel dissenso dei particolari, eccitati dagli interventi contrapposti. È vero che la norma di cui all'articolo 465 del Codice di procedura penale per l'ultima parte che consente la deposizione dell'imputato dello stesso reato o di reato connesso prosciolto quando « il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto » sostanzialmente indubbia l'attendibilità della *deposizione istruttoria letta*. Infatti solo la formula piena in giudizio (*per non aver commesso il fatto*) autorizzante alla deposizione *orale*, dà garanzia e costituisce *res judicata*, inattaccabile da riapertura di istruttoria. Ma tutte le ragioni che possono valere nei confronti del prosciolto istruttorio – già imputato dello stesso reato o di reato connesso – per non assumerlo al dibattimento (e le ragioni ricorrono e si intuiscono) sono ragioni che non possono valere a limitare la prova nel dibattimento perché tale limitazione influirebbe *su altre sorti*, sulla compiutezza delle indagini, sulla pienezza degli apprezzamenti, sulla libertà del giudizio. E influirebbe in senso *negativo* essendo di tutta evidenza che, mentre si svolgono delle indagini nella pubblicità del dibattimento, e in cospetto alle parti contrapposte, non possono sussistere zone da non esplorarsi.

Il dilemma è di tutta chiarezza: o l'imputato – dello stesso reato o di reato connesso – istruttoriamente prosciolto non interessa alla indagine, ed allora *non* si dia lettura dei suoi interrogatori; o di questi interrogatorî si dispone la lettura perché interessano, ed allora come è concepibile che tali interrogatorî, che hanno interessato la istruttoria dello stesso reato o dei reati connessi, non importino l'esame della persona interessante che li ha resi per la conferma, per la smentita, comunque per la indagine che l'oralità del dibattimento e il contrasto delle parti sempre ampliano ? Né può trattenere la preoccupazione di mettere l'*ex imputato* nella condizione di dire – o di ribadire o di disdire quanto istruttoriamente affermato, ad evitare, magari, di costituire contro di sè elementi per riapertura della istruzione. Tutto ciò che si riferisce al *passato* o potrebbe interessare l'*avvenire* non può paralizzare una indagine *presente* che vuole pienezza di assunzione di materiale per pienezza di valutazioni, per responsabile e consapevole decisione del Giudice. Spetterà al Giudice di apprezzare una condizione certamente complessa di ex imputato, sul quale possono influire preoccupazioni d'ordine *personale* – non certo, peraltro, estranee al suo contegno istruttorio. Ma il concorrere di elementi varî e probabilmente contrastanti – il « complesso di inferiorità » (anche in punto « verità » ?) rappresentato dall'assolto istruttorio qualche volta « miracolato », che diviene teste trepidante – può essere ragione di meditazione nella sua valutazione e interpretazione ma non costituisce ragione sufficiente ad estromettere dagli elementi concorrenti e complessi quello che, con la garanzia della pubblicità, consente il controllo della indagine nell'oralità del contraddittorio.

Ben altro – e ben più – si potrebbe aggiungere ma la presente relazione confida di aver precisato elementi che giustificano e rendono urgente la modificazione dell'articolo 465 del Codice di procedura penale nel testo che segue.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il capoverso dell'articolo 465 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « parimenti è permessa, sull'accordo delle parti, la lettura degli interrogatorî degli imputati dello stesso reato o di reato connesso anche se prosciolti o condannati ma tali persone – quando le parti lo richiedano – debbono essere assunte come testimoni quale che sia stata la definizione – in istruttoria o in dibattimento – della loro imputazione ».